

**N. R.G. 260/2023**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:

Dott. Giuseppe Ferreri

Presidente

Dott.ssa Marcella Murana

Consigliere

Dott. Antonio Caruso

Consigliere rel./est.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. **260/2023** promossa da:

**RECLAMANTE**

contro

**AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE CATANIA,**  
organicamente patrocinata dall'**avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO**  
**STATO CATANIA** presso i cui uffici in VIA VECCHIA OGNINA, 149 95100  
CATANIA è per legge domiciliata

**RECLAMATE**

## CONCLUSIONI

Con provvedimento del 26.4.2023 la Corte disponeva la sostituzione dell'**udienza del 3.5.2023** con il deposito di note scritte ai sensi dell'**art. 127 ter**, c.p.c., assegnando alle parti termine abbreviato di gg. 10 per il loro deposito.

Sia la reclamante che la curatela depositavano in data 8.5.2023 le note con cui precisavano le conclusioni e la causa, alla detta scadenza giusta il disposto dell'**art. 127 ter**, ult. comma, c.p.c., veniva trattenuta in decisione

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 24.2.2022 il P.M. presentava richiesta di fallimento di

Si costituiva in giudizio la quale, dopo alcuni rinvii funzionali alla predisposizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti con annessa transazione fiscale, in data 24.9.2022 depositava domanda con cui chiedeva: *“di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con riserva di deposito di documentazione come per legge per gli effetti degli artt. 39, 40 e 44 CCII o, ove ritenuto applicabile, ex art. 161 comma 6 l. fall, anticipando che il contenuto dell’atto definitivo sarà un accordo di ristrutturazione”*.

Il ricorso conteneva la richiesta di applicazione delle misure protettive di cui all'**art. 54**, comma 2, CCII.

Con provvedimento del 6.10.2022 il Tribunale, dopo aver articolatamente spiegato le ragioni in forza delle quali il procedimento doveva essere regolato da CCII e non già dalla legge fallimentare sebbene, alla data di entrata in vigore del primo (15.7.2022), fosse pendente la richiesta di fallimento avanzata dal P.M., concedeva il termine di gg. 60 per il deposito della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione.

Entro il termine concesso, e segnatamente in data 25.11.2022, depositava il ricorso per l'**omologazione dell'accordo di ristrutturazione** con transazione dei debiti fiscali e previdenziali ex art. 63 CCII presso il Tribunale e presso il Registro delle

Imprese.

Il giorno precedente comunicava agli enti pubblici interessati la proposta di transazione fiscale ai sensi dell'**art. 63 CCII**.

In data 19.12.2022 il Tribunale, rilevate tutta una serie di criticità riferite sia alla stessa sussistenza di un accordo omologabile che alla possibilità di esercitare il potere di omologa in caso di mancata adesione determinante degli enti coinvolti nella transazione fiscale attribuitogli dall'**art. 63, comma 2 bis, CCII**, che, infine, nel merito, alla omologabilità dell'**accordo, convocava** la debitrice per l'**udienza del 22.12.2022**.

Alla detta udienza il Tribunale si riservava di decidere sulla richiesta di proroga delle misure protettive contenuta nel ricorso per l'omologa dell'**accordo di ristrutturazione**, concedeva termine per note a tutto il 9.1.2023, e rinviava all'**udienza del 10.1.2023**.

Con provvedimento in data 23.12.2022 il Tribunale prorogava l'**efficacia delle misure** protettive a tutto il 15.2.2023.

All'**udienza del 10.1.2023** la ricorrente insisteva nelle note versate in atti e chiedeva che il Tribunale remorasse, fino al decorso del termine di gg. 90 dalla presentazione agli enti interessati della proposta di transazione fiscale e previdenziale, nel decidere sulla omologa dell'**accordo di ristrutturazione dei debiti** ed il P.M. aderiva a detta conclusione fermo restando che, nel caso in cui il Tribunale avesse opinato diversamente, insisteva nella richiesta di apertura della liquidazione giudiziale (atteso che, in osservanza di quanto stabilito dal Tribunale nel provvedimento sopra menzionato in data 6.10.2022 con cui era stato accordato il termine per il deposito della domanda di omologazione ed era stato chiarito che il procedimento dovesse seguire le norme introdotte dal CCII, il P.M. aveva depositato richiesta dell'**11.10.2022 di apertura della liquidazione giudiziale** di ).

Con sentenza n. 29/2023, pubblicata il 30.1.2023, il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione presentata da e, sussistendone tutti i presupposti di legge, dichiarava l'**apertura, nei confronti della** predetta, della liquidazione giudiziale, disattendendo le argomentazioni esposte dalla

ricorrente con le note del 9.1.2023, sulla base delle ragioni che di seguito si trascrivono:

*“- infatti, a norma degli artt. 40 c. 4 e 48 c. 4 CCI, l'accordo di ristrutturazione è pubblicato nel registro delle imprese contestualmente alla presentazione della domanda di omologazione e da questo momento decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di opposizione da parte dei creditori o dei terzi;*

*- si ricava che, al deposito della domanda e della pubblicazione dell'accordo, esso deve essere stato concluso coi creditori aderenti e, ove contenente transazione fiscale e previdenziale ex art. 63 CCI, deve includere l'adesione degli enti ivi indicati ovvero deve essere decorso il termine di cui all'art. 63 c. 2 ultimo periodo ai fini del vaglio di cui al comma 2-bis da parte del Tribunale; d'altra parte, la presentazione di opposizioni può riguardare soltanto un accordo già compiutamente concluso secondo il dettato normativo e non anche un accordo 'condizionato';*

*- l'interpretazione offerta dal debitore, inoltre, precluderebbe l'opposizione degli enti indicati all'art. 63 CCI in relazione all'eventuale vaglio di cui al comma 2-bis poiché il termine di cui all'art. 48 c. 4 CCI comincerebbe a decorrere quando ancora non è scaduto il termine per esprimere l'adesione o la non adesione all'accordo;*

*- la fattispecie normativa in esame appare invece ricostruibile – tanto sotto il profilo degli indici normativi testuali, quanto di quelli sistematici – nel senso che:*

*1) il deposito della proposta di transazione dei tributari e contributivi di cui all'art. 63 CCI è eseguito nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi, come testualmente riportato nell'incipit della disposizione citata;*

*2) decorso il termine di cui all'art. 63 c. 2 ultimo periodo, l'accordo, completo di tutti i suoi elementi (ivi compreso quello della posizione assunta dagli enti impositori), può essere depositato presso il tribunale e pubblicato nel registro delle imprese, con la richiesta - se del caso - di esercizio del vaglio di cui all'art. 63 c. 2-bis per l'omologazione nonostante la mancata adesione degli enti pubblici;*

*3) detti enti, entro il termine di cui all'art. 48 c. 4 CCI, possono proporre opposizione, anche in relazione alle valutazioni che il tribunale è chiamato a compiere circa la*

*convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria;*

*- non induce a ritenere diversamente il rilievo del debitore secondo cui la regolazione della crisi mediante accordo di ristrutturazione con transazione fiscale/contributiva sarebbe preclusa dalla disciplina della fase c.d. prenotativa di cui all'art. 44 CCI nel caso in cui sia stata presentata richiesta di apertura di liquidazione giudiziale. Invero, il sistema di norme introdotto dal Codice della crisi e dell'insolvenza è volto a stimolare il tempestivo rilevamento dei segnali di crisi (cfr. per tutti l'obbligo di predisposizione di adeguati assetti ex art. 2086 c.c. – nella nuova formulazione già in vigore dal 16.03.2019 - e le segnalazioni qualificate ex art. 25 novies CCI) onde consentire l'attivazione di uno dei molteplici strumenti offerti per il superamento della stessa (in primis la composizione negoziata). In altri termini – più attinenti alla fattispecie in esame – reagendo tempestivamente ai segnali della crisi/insolvenza, il debitore dispone del tempo necessario per il compiuto perfezionamento dello strumento dell'accordo di ristrutturazione, non ravvisandosi quindi alcuna compressione dei diritti del debitore nell'interpretazione adottata;*

*- d'altra parte, non pare sussistere nel sistema del Codice della crisi e dell'insolvenza alcun diritto del debitore ad accedere, in ogni momento, a qualsivoglia strumento di regolazione, dovendosi piuttosto rimarcare l'esistenza di un preciso onere di corretta gestione della crisi/insolvenza in capo all'imprenditore che, partendo dal dovere di rilevare i segnali della crisi, passa attraverso la tempestiva reazione per il suo superamento e approda al dovere di individuare lo strumento che si presenta adatto a regolarla;*

*- in conclusione, la mancanza di accordo compiutamente perfezionatosi secondo la fattispecie normativa in esame determina l'inammissibilità della domanda di omologazione avanzata dal debitore;"*

Avverso la detta sentenza \_\_\_\_\_ proponeva reclamo che notificava, oltre che alla curatela ed al P.M., a tutti gli enti coinvolti nella transazione fiscale e previdenziale.

Si costituiva in giudizio la curatela chiedendone il rigetto.

Si costituiva in giudizio l'**Agenzia delle Entrate** – Direzione Provinciale di Catania – chiedendone il rigetto.

Il P.G. esprimeva parere contrario all'**accoglimento del reclamo**.

La Corte, sulle conclusioni formulate dalle parti con le note in sostituzione di udienza ai sensi dell'**art. 127 ter**, c.p.c., tratteneva la causa in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso, in punto di fatto, che i debiti di \_\_\_\_\_, in misura prossima al 95% del passivo che ammonta a circa **€ 4.500.000**, vedono come creditori gli enti pubblici ai quali è stata indirizzata la proposta di transazione fiscale ex art. 63 CCII.

I restanti creditori, per la quasi totalità, sono estranei all'**accordo di ristrutturazione** presentato da \_\_\_\_\_ fatta eccezione per i fornitori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (che vantano un credito del complessivo importo di circa **€ 160.000**) con cui la reclamante ha concluso accordo che ne prevede il pagamento in misura ampiamente falcidiata, depositato insieme alla domanda di omologazione in data 25.11.2022.

È quindi del tutto evidente, stante la composizione del passivo, che l'**accordo** di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, sta e cade con la transazione fiscale parallelamente proposta dalla debitrice agli enti pubblici titolari della stragrande maggioranza dei crediti nei suoi confronti.

Ciò posto, con il principale motivo reclamo \_\_\_\_\_ ha sostanzialmente criticato la soluzione interpretativa adottata dal primo giudice, sostenendo che la stessa comprimerebbe, ingiustificatamente, il suo diritto di accedere alla composizione dell'**insolvenza** attraverso accordo di ristrutturazione dei debiti con annessa transazione fiscale, atteso che essa reclamante si è limitata ad utilizzare gli strumenti che la legge riconosce, rispettando i termini imposti dal Tribunale con il provvedimento del 6.10.2022, mentre la mancata scadenza, alla data del 25.11.2022 di deposito della

domanda di omologa, dei gg. 90 previsti dall'**art. 63 CCII**, **lungi dall'imporre un onere di** presentazione della proposta di transazione fiscale anticipato rispetto a quello di presentazione della domanda di concessione del termine per il deposito della domanda di omologa ai sensi dell'**art. 44 CCII**, **avrebbe potuto** trovare più ragionevole (oltre che conforme al principio secondo cui **l'apertura della liquidazione giudiziale resta l'ultima** delle opzioni da praticare ai fini della composizione dell'insolvenza) soluzione nella posticipazione, fino alla scadenza del detto termine, della decisione del Tribunale sulla domanda di omologa, non determinando detta soluzione violazione delle prerogative né degli enti pubblici interessati alla transazione fiscale né degli altri creditori.

In altri termini, secondo la reclamante:

a) pacifica la possibilità, in pendenza di istanza di liquidazione giudiziale (come nella specie, avanzata dal P.M.), per il debitore, di chiedere la concessione del termine di cui all'**art. 44 CCII** per **l'accesso ad uno strumento di regolazione dell'insolvenza con** riserva di deposito di documentazione, incluso **l'accordo di ristrutturazione** dei debiti a cui acceda una transazione fiscale;

b) escluso per legge che, data la pendenza dell'**istanza di liquidazione** giudiziale, il Tribunale possa concedere un termine ex art. 44 CCII superiore a gg. 60;

c) considerato che l'**art. 63, comma 2**, ult. parte, CCII, stabilisce che *“Ai fini del comma 2 bis, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione”*;

d) considerato che l'**art. 48, comma 4**, CCII, fissa in gg. 30, con decorrenza dalla iscrizione della domanda di omologazione dell'**accordo di ristrutturazione dei debiti** nel Registro delle Imprese, il termine, per i creditori ed ogni altro interessato, per la proposizione di opposizione a seguito della quale il Tribunale fissa **l'udienza di comparizione**,

nel caso a mani il termine per il deposito della domanda di omologazione è stato concesso dal Tribunale, con il provvedimento del 6.10.2022, nella misura massima consentita dalla legge, la domanda di omologazione è stata depositata, sia in Tribunale

che presso il Registro delle Imprese, nel termine stabilito con l'**anzidetto provvedimento**, in data 25.11.2022, nessuna opposizione è stata presentata entro i gg. 30 dalla iscrizione della domanda di omologa presso il Registro delle Imprese di talché, anziché dichiarare la inammissibilità della domanda di omologazione dell'**accordo di ristrutturazione** perché, alla data in cui il Tribunale ha inteso deliberare, non sussisteva alcun accordo con i creditori che rappresentassero il 60% dei crediti e non era esercitabile il potere c.d. di *cram down* non essendo decorso il termine di 90 dalla presentazione della transazione fiscale avvenuta il 24.11.2022, il Tribunale, come richiesto sia da \_\_\_\_\_ che dal P.M. (il quale comunque aveva insistito, in via subordinata, nella richiesta di apertura della liquidazione giudiziale), avrebbe dovuto semplicemente attendere il decorso dei 90 gg. di cui all'**art. 63, comma 2, CCII** e quindi, finalmente, valutare nel merito se l'**accordo di ristrutturazione** fosse o meno omologabile, anche tenuto conto della posizione nelle more adottata dagli enti pubblici a cui la transazione fiscale era stata proposta, visto che il 60% dei crediti poteva essere raggiunto solo considerando quelli vantati dai predetti, ed esercitando, sussistendone i presupposti, i poteri sostitutivi previsti dall'**art. 63, comma 2 bis, CCII**.

Ritiene la Corte che le argomentazioni poste a sostegno del reclamo non siano condivisibili in quanto la lettura piana delle norme, correttamente adottata dal primo giudice, impone il rispetto di una sequenza procedimentale che non può essere sovvertita, pena la compromissione dei diritti dei creditori, solo per assecondare scelte del debitore che consapevolmente si pongano al di fuori di essa e che peraltro condizionano l'esercizio dei poteri attribuiti dalla legge al tribunale.

Il dato normativo da cui occorre prendere le mosse è quello contenuto nell'**art. 63** ai commi 2 e 2 *bis*, CCII che ha recepito le novità introdotte nell'**art. 182 bis**, comma 4, L. Fall., dai DD.LL.125/2020 e 118/2021.

Come è noto, in forza delle norme sopra richiamate, oggi, nel caso in cui all'**accordo di ristrutturazione** dei debiti acceda una transazione fiscale e l'**adesione** alla stessa da parte degli enti pubblici sia determinante per il raggiungimento della percentuale del 60% dei



crediti solo in presenza del quale l'**accordo ex art. 57 CCII** può dirsi raggiunto, l'**omologazione** può essere concessa, anche in caso di mancata adesione, se la proposta di soddisfacimento dei crediti erariali sia, a giudizio del tribunale, conveniente rispetto all'**alternativa liquidatoria**.

La “mancata adesione” alla proposta transattiva a fronte della quale la legge prevede la possibilità che il tribunale, comunque, omologhi l'**accordo di ristrutturazione** anche in mancanza dell'**accordo con** i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, può alternativamente presentarsi come diniego espresso o sotto forma di silenzio sebbene, in quest'**ultimo caso, l'ultima parte dell'art. 63, comma 2, CCII**, espressamente stabilisca il termine di gg. 90 “*ai fini del comma 2 bis*”, con ciò attribuendo un *spatium deliberandi* all'**amministrazione pubblica al fine di esercitare** le sue prerogative di creditrice, prima della scadenza del quale è senz'**altro inibito al tribunale sostituirsi** ad essa.

In proposito vale la pena di evidenziare che l'**intervento sostitutivo del tribunale** – volto a porre rimedio all'**inerzia** non di rado registrata in capo alla pubblica amministrazione e che storicamente ha determinato il rallentamento della definizione delle procedure negoziate di soluzione della crisi –, costituisce espressione di un potere del tutto eccezionale che va esercitato entro gli stretti limiti in cui è previsto dalla legge, pena lo sconfinamento in settori che involgono la discrezionalità dagli enti pubblici creditori coinvolti e le loro valutazioni che devono essere preservate, nonché pena la sostanziale indebita identificazione della controparte negoziale nell'**A.G. che invece, primariamente,** è chiamata a risolvere i conflitti tra le parti tenendo conto delle posizioni espresse dalle stesse.

Sotto altro profilo va poi evidenziato come nel giudizio di omologazione ai sensi degli artt. 57 e 48 CCII che segue la relativa domanda da parte del debitore, “**i creditori ed ogni altro interessato**” **possano** proporre opposizione entro gg. 30 dalla iscrizione della domanda nel Registro delle Imprese.

Ciò posto, sembra alla Corte evidente che, nel caso in cui all'**accordo di ristrutturazione** acceda una transazione fiscale la cui accettazione è determinante ai fini del

raggiungimento del 60% dei crediti, la situazione concreta in cui i profili concorsuali sono suscettibili di essere coinvolti e rispetto alla quale ciascuno dei creditori è chiamato a valutare se proporre, o meno, opposizione, muti radicalmente a seconda della posizione espressa dagli enti pubblici interessati alla transazione.

Siccome gli enti pubblici in questione hanno termine di giorni 90 dalla presentazione della proposta transattiva per esprimersi, fatta salva l'**ipotesi in cui gli stessi** formalizzino il loro dissenso espresso prima della scadenza del termine in questione, è inevitabile che qualora il debitore presenti la domanda di omologazione prima di detta scadenza, i creditori e qualsiasi altro interessato sarebbero chiamati a decidere, senza sapere quale posizione (e sulla base di quali elementi) abbia assunto la p.a. creditrice, se proporre, o meno, opposizione alla omologazione, potendo soltanto fare ipotesi sulla decisione della p.a. e sull'**eventuale** *cram down* che il tribunale intendesse esercitare, ed è appena il caso di evidenziare come la soluzione propugnata dalla reclamante (secondo cui basterebbe che il tribunale attendesse il decorso dei gg. 90 prima di deliberare), se potrebbe salvaguardare lo *spatium deliberandi* attribuito ai creditori pubblici ed ovviare al problematico scenario che si profilerebbe, in difetto di coordinamento, qualora il tribunale omologasse l'**accordo prima della scadenza e poi sopraggiungesse**, nel termine previsto, il diniego espresso da parte della p.a., non potrebbe tutelare le prerogative dei creditori e dei terzi ai quali, senz'**altro**, non può essere “restituito” il potere di proporre opposizione quando ormai il termine di legge è scaduto e neppure la stessa prerogativa degli enti pubblici i quali, secondo la sequenza procedimentale delineata dalle norme, dopo essere rimasti silenti sulla proposta transattiva, così non aderendo ad essa, a fronte della successiva domanda di omologa proposta dal debitore avrebbero tutto il diritto di formalizzare la loro opposizione, facendo valere le ragioni impeditive dell'utilizzo del *cram down* da parte del tribunale. Il tutto senza dimenticare che non esiste alcuna norma che stabilisca che il tribunale, prima di deliberare sulla domanda di omologa dell'**accordo di ristrutturazione**, debba attendere il compimento di gg. 90 dalla presentazione della annessa proposta di transazione fiscale e quindi, sostanzialmente,

debba sospendere il giudizio nell'**ambito** di una procedura concorsuale per sua natura connotata da esigenze di urgente definizione.

A fronte di ciò la reclamante ha obiettato che il deposito della domanda di omologa entro il 25.11.2022 le è stato imposto dal provvedimento del Tribunale che le ha concesso il detto termine ai sensi dell'**art. 44 CCII** – non prorogabile stante la pendenza della domanda di liquidazione giudiziale del P.M –, che nemmeno se avesse presentato ai creditori pubblici la proposta di transazione contestualmente alla domanda ex art. 44 CCII il termine di gg. 90 sarebbe scaduto prima di quello in cui essa era obbligata a depositare la domanda di omologa e che comunque la proroga delle misure di protezione già richieste ex art. 54, comma 2, CCII fino alla scadenza del termine di gg. 90 avrebbe fatto venire meno le ragioni di urgenza.

Si tratta di considerazioni che si incentrano su profili di carattere pratico che non possono mai indurre a preferire l'**opzione interpretativa suggerita dalla reclamante** perché, alla base, impongono un sacrificio ai terzi a fronte dell'interesse della debitrice a remorare il compimento di un'**attività** determinante ai fini della risoluzione dell'**insolvenza** (ossia la presentazione della proposta di transazione in tempo utile) che, come bene osservato dal primo giudice, non ha ragione di prevalere.

In altri termini, è senz'**altro** vero che il tribunale deve propendere per una interpretazione del sistema che consenta al debitore di utilizzare appieno gli strumenti che la legge prevede per regolare la sua insolvenza, tuttavia detto obiettivo non può essere perseguito quando l'**interesse del debitore** confligga con diritti di terzi che, per consentirne la realizzazione, vengano compromessi, specie nel caso in cui sia lo stesso debitore ad essersi posto nella condizione che imporrebbe il sacrificio della posizione dei terzi.

Nel caso a mani quindi, posto che già fin dalla fase prefallimentare (apertasi con la richiesta del P.M. in data 24.2.2022) la debitrice aveva rappresentato – ottenendo per questa via alcuni rinvii – che era sua intenzione concludere un accordo di ristrutturazione dei debiti che, stante la composizione del passivo (al 95% formato da crediti erariali o previdenziali), sostanzialmente si esauriva della transazione fiscale, e

posto che, con il provvedimento del 6.10.2022 le era stato concesso il termine fino al 25.11.2022 per il deposito della domanda di omologa dell'**accordo**, non è accettabile che la proposta di transazione fiscale sia stata presentata soltanto il giorno prima, per poi sostenere che il termine previsto per la presentazione di opposizioni dovesse decorrere "**al buio**", **ossia** senza sapere la posizione degli enti pubblici creditori, e che il tribunale dovesse decidere sulla domanda di omologa, eventualmente esercitando il *cram down*, soltanto una volta decorso detto termine, atteso che costituiva onere della debitrice (peraltro perfettamente avvertita della altissima probabilità di rigetto della proposta transattiva atteso che già nell'**anno 2020 era stata presenta** analoga proposta – da cui quella per si procede non sembra differire significativamente – rigettata dall'**Agenzia** delle Entrate giusta parere del 19.10.2020 –), se avesse voluto ottenere l'**omologa dell'accordo con il** *cram down* dei crediti erariali, porre il tribunale nella esatta condizione in cui il potere attribuitogli dall'**art. 63, comma 2 bis, CCII**, avrebbe potuto essere correttamente esercitato, previo rispetto della procedura di legge anche a salvaguardia dei creditori e degli altri interessati.

In definitiva quindi, il reclamo va rigettato perché è perfettamente condivisibile la posizione espressa dal primo giudice il quale ha dichiarato inammissibile la domanda di omologazione dell'**accordo di ristrutturazione presentata da** in quanto, non essendo esercitabile il potere di *cram down* previsto dall'**art. 63, comma 2 bis, CCII**, l'**unico** accordo raggiunto dalla debitrice è quello con i creditori

. e titolari di una frazione minima dei crediti.

Con secondo motivo di reclamo ha criticato la sentenza impugnata per avere la stessa ritenuto applicabile la normativa introdotta dal CCII sebbene, come detto, fosse già pendente alla data del 14.7.2022 la richiesta di fallimento del P.M., e ciò in asserita violazione della disciplina transitoria dettata dall'**art. 390 CCII**.

Sul punto, come sopra evidenziato, il tribunale, con il provvedimento del 6.10.2022 con cui è stato concesso il termine ex art. 44 CCII richiesto dalla reclamante, ha

articolatamente esposto nei termini appresso trascritti, le ragioni per cui, a suo avviso, alla vicenda in esame va applicato il CCII malgrado fosse pendente alla data del 14.7.2022 la richiesta di fallimento:

*“In tale contesto, non va sottaciuto come il rapporto tra concordato preventivo e fallimento secondo la legge fallimentare venga pacificamente ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità in termini non di pregiudizialità tecnica, bensì di mero coordinamento tra i due procedimenti, nel senso che, pendente il primo, la **dichiarazione di fallimento consegue immediatamente all’eventuale esito negativo della pronuncia sul concordato, non rimanendo esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione del detto esito negativo del concordato preventivo (cfr. per tutte: Cassazione civile sez. VI, 31/03/2021, n.8982 e Cassazione civile sez. I, 26/11/2018, n.30539). In particolare, è stato precisato che “il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggia come un fenomeno di consequenzialità (eventuale del fallimento, all’esito negativo della pronuncia di concordato) e di assorbimento (dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del successivo fallimento) che determina una mera esigenza di coordinamento fra i due **procedimenti**” (v. in motivazione ad es.: Cassazione civile sez. I, 22/07/2022, n. 22988). In questo senso va interpretata “l’unitarietà del procedimento per dichiarazione di fallimento cui segue il deposito di una domanda di concordato preventivo”, giacché “la dichiarazione di fallimento susseguente alla pronuncia di inammissibilità della proposta concordataria” non richiede ulteriori adempimenti procedurali, ivi compresa la preventiva audizione del debitore, inquadrandosi in una procedura unitaria, nella quale quest’ultimo ha già formalizzato il rapporto processuale innanzi al tribunale ed il cui eventuale sbocco nella dichiarazione di fallimento gli è noto fin dal momento della presentazione della domanda concordataria, sicché lo stesso, per effetto di quella riunione, è posto nelle condizioni di predisporre i mezzi di difesa più adeguati sia in ordine all’ammissibilità della proposta, che per contrastare la richiesta di fallimento” (v. tra le molte in motivazione: Cassazione civile sez. I, 08/05/2019, n. 12041). Deve, così, escludersi che***

*anteriormente all'entrata in vigore del CCI possa individuarsi un procedimento unitario assimilabile a quello disegnato dagli art. 40 e ss. del detto CCI. Discende che, ricostruiti in tal modo gli istituti della legge fallimentare, appare coerente che la norma transitoria, di cui all'art. 390 CCI, prenda in considerazione solo il momento di pendenza dei singoli procedimenti diretti alla risoluzione della crisi di impresa, guardando agli stessi in modo atomistico senza fare alcun riferimento a esigenze di coordinamento che potessero sopravvenire al 14/7/2022 rispetto a procedimenti che rimangono pur sempre distinti (tanto è vero che ben possono essere pronunciati provvedimenti definitivi distinti, cui segue, dopo la pronuncia della dichiarazione di fallimento e sempre per le dette ragioni di coordinamento, l'improcedibilità del separato giudizio di omologazione del concordato, atteso che i motivi di impugnazione del rigetto della domanda di omologazione del concordato, anche ove a sua volta impugnato, vanno riproposti nel giudizio di impugnazione della sentenza di fallimento; v. tra le molte in motivazione ad es.: Cassazione civile sez. I, 22/07/2022, n. 22988). La domanda di concordato preventivo (anche con riserva) presentata dopo il 14/7/2022 non può, pertanto, che seguire la disciplina in vigore del CCI. Chiarito quanto sopra, non è seriamente dubitabile che le domande attinenti alla risoluzione della medesima crisi di impresa, che apparentemente ricadano sotto normative intertemporali diverse e per incompatibilità di queste ultime, debbano essere trattate facendo riferimento a un'unica disciplina (legge fallimentare o CCI), quale questione di cui, peraltro e a ben vedere, non dubita neanche l'orientamento che sostiene l'attrazione al rito della prima delle successive domande. E in vero, problemi (forse) insormontabili si porrebbero, tra l'altro, nell'eventualità della proposizione di mezzi di impugnazione e nel successivo giudizio di reclamo, a seguito dell'unica sede in cui devono essere delibati i motivi di doglianza concernenti i diversi procedimenti definiti in primo grado (si pensi, tra l'altro, all'attrazione, ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità nel reclamo, ex art. 18 L.F., dei motivi di impugnazione che attingano l'esito negativo del concordato preventivo e alla concentrazione delle statuizioni previste dall'art. 49 del CCI, con tutte*

le refluenze in sede di reclamo contemplate dagli artt. 51 e ss.). E allora, fermo restando, per come visto, che la domanda di concordato preventivo presentata dopo il 14/7/2022 (anche nella pendenza di un'istanza di fallimento) non può che seguire la disciplina in vigore del CCI, vengono in rilievo le esigenze di coordinamento adesso tutelate con il procedimento unitario, che a propria volta trova ulteriore salvaguardia nel richiamo all'istituto della riunione in senso proprio (tra gli altri si vedano gli artt. 7 e 40 del CCI). Vengono, cioè, meno in radice i presupposti di applicazione della norma transitoria di cui all'art. 390 CCI, posto che non è in rilievo la definizione del procedimento pre fallimentare introdotto anteriormente al 15/7/2022, ma la definizione in via prioritaria della domanda di concordato con le modalità di cui al CCI. Ne viene che, presentata una domanda di concordato preventivo sottoposta alla disciplina del CCI, è il procedimento pre-fallimentare che, divenuto recessivo, va riunito alla domanda di concordato preventivo. Non è, di conseguenza, convincente la tesi per cui il rito da preferire sia quello della legge fallimentare anche per la domanda di concordato preventivo (anche con riserva) nel caso in cui la pendenza del procedimento pre-fallimentare risalga a data anteriore al 15/7/2022, ponendosi semmai il problema del coordinamento tra l'istanza di fallimento e quella di concordato preventivo in termini inversi. Quanto alle modalità di riunione, si chiarisce che questo Tribunale (con riguardo a fattispecie attinenti a istanze - o ricorsi - per la declaratoria di fallimento depositate in epoca successiva al 14/7/2022), in applicazione del principio della conservazione degli atti, ha disposto la loro conversione in domanda di apertura della liquidazione giudiziale per le seguenti considerazioni: a) il fallimento e la liquidazione giudiziale - **i cui requisiti per l'apertura sono, tra l'altro, identici** - producono analoghi effetti e perseguono analoghi fini liquidatori in quanto entrambi volti a soddisfare il creditore e a tutelare la par condicio creditorum; b) i rispettivi pre-procedimenti sono sovrapponibili, anche con riguardo ai termini di 15 giorni che devono intercorrere tra la notifica al debitore del ricorso e del decreto di fissazione udienza e l'udienza stessa, oltre che con riguardo al termine di 7 giorni prima dell'udienza per la presentazione di

*memorie (cfr. sul punto artt. 15 l. fall. e 41 CCI). Considerazioni del tutto analoghe vanno effettuate per la domanda di concordato preventivo presentata successivamente al 14/7/2022 ma secondo la legge fallimentare, con la precisazione che, seppure le misure protettive, a differenza della precedente disciplina, producano effetti su istanza di parte secondo le modalità e il rito di cui agli artt. 54 e 55 CCI, il nuovo rito appare certamente più garantista. In definitiva, dinanzi a una domanda di concordato preventivo proposta in epoca successiva al 15/7/2022, che, per come visto, non può che seguire il rito disegnato dal CCI in ragione dell'art. 390 cit., questa, presentata successivamente al 14/7/2022 secondo le modalità previste dalla legge fallimentare, va convertita nel rispetto della nuova disciplina, conseguendo a ciò che anche l'istanza (o il ricorso) volta alla declaratoria di fallimento depositata prima del 15/7/2022, per soddisfare le dette imprescindibili esigenze di coordinamento”*

Come è evidente il motivo di reclamo in questione, senza fare i conti con nessuna delle argomentazioni esposte dal primo giudice, si limita a richiamare il dato normativo asserendone la violazione, così articolando un motivo che da un canto si appalesa generico e, dall'altro, **resta infondato attesa la condivisibilità della ricostruzione** sistematica operata dal tribunale.

In definitiva, quindi, sotto ogni profilo il reclamo merita di essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, senza che sussistano i presupposti richiesti dall'**art. 51, comma 15, CCII, per la condanna**, in proprio, del legale rappresentante della reclamante.

P.Q.M.

La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 260/2023 R.G. avente ad oggetto il reclamo proposto da \_\_\_\_\_ avverso la sentenza n. 29/2023, pubblicata in data 30.1.2023, con cui il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile la domanda di omologazione dell'**accordo di ristrutturazione** presentata dalla reclamante ed aperta, nei suoi confronti, la liquidazione giudiziale:  
rigetta il reclamo.



Condanna la reclamante al pagamento delle spese di lite, in favore della curatela e dell'**Agenzia delle Entrate**, che **liquida in € 3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA**, in favore di ciascuna.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali **di cui all'art.13 comma 1 quater** del D.P.R. 30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte della reclamante, **dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale**.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello, il 10 maggio 2023

Il Consigliere est.

Dott. A. Caruso

Il Presidente

Dott. G. Ferreri